Conto corrente con la Posta **Anno 84° — Numero 244**

GAZZETTA UFFICIALE
D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 19 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	In Italia e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1943.
Varianti ai prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 122, 123, 125, 174 e 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati dagli articoli 1 e 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 18 e 34 del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1937, concernente i prezzi delle specialità medicinali;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro - Direzione generale del commercio, Servizio centrale prezzi - espresso con la nota n. 18194, in data 4 settembre 1943;

Ritenuta la necessità di adeguare i prezzi delle specialità medicinali ai variati costi delle materie prime e dei materiali di confezionamento;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili ed organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle tossine, degli arsenobenzoli semplici e derivati e dei prodotti affini, nonchè dei disinfestanti a base di petrolio e piretro, sia fabbricati o confezionati in Italia sia importati dall'estero, sono aumentati del 25 %.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo i prodotti la cui produzione messa in commercio è stata autorizzata in data posteriore al 1° gennaio 1942.

Le maggiorazioni dei prezzi concesse in data 1° dicembre 1942 a determinati gruppi di specialità medicinali vengono riassorbite nella misura concessa dal presente decreto.

Art. 3.

Le variazioni di prezzo apportate dal presente decreto verranno effettuate mediante la seguente indicazione, ben chiara e visibile, da apporsi sugli involucri delle specialità e degli altri prodotti suindicati: « Prezzo lire . . . . . . a norma del decreto Ministeriale 6 ottobre 1943 ».

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 ottobre 1943

Il Ministro: BUFFARINI

(2998)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Riassunto del provvedimento P. 820 del 22 settembre 1943, relativo ai tipi e prezzi dei filati di lino da industria

Il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 820 del 22 settembre 1943, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati di lino da industria possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, oltre i filati previsti per l'impiego nella fabbricazione di articoli tecnici autorizzati, anche ed esclusivamente filati tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella *A*.

2. — I prezzi massimi di vendita che i produttori possono praticare per i suddetti filati tipo, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella, accanto alla descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce su fusi di filatura, franco fabbrica, pagamento contanti 10 giorni netto, imballo 0,5 per cento.

3. — E' fatto obbligo al filatore di apporre sui pacconi o sulle casse contenenti il filato tipo, una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale.

Su tale fascetta il filatore dovrà segnare le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita praticato entro i limiti massimi fissati nella tabella *A* e del peso netto del filato.

4. — Sulle fatture il filatore è tenuto ad indicare il numero del tipo del filato fornito ed aggiungere la dichiarazione che gli involucri sono muniti delle fascette contenenti le indicazioni di cui al precedente punto 3.

5. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato, oltre che agli organi a ciò delegati anche ai Consigli provinciali dell'economia del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

6. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

7. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA *A*.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI FILATI DI LINO

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica Lire per Kg. greggio	1/8 bianco	1/4 bianco
Tipo 1. — Filato di lino lungo tiglio, titolo metrico 15000 (titolo canapiero 25)	62,05	70,25	73,05
Tipo 2. — Filato di lino lungo tiglio, titolo metrico 18000 (titolo canapiero 30)	65,70	74,25	77,25
Tipo 3. — Filato di lino lungo tiglio, titolo metrico 21000 (titolo canapiero 35)	67,90	76,65	79,75
Tipo 4. — Filato di lino lungo tiglio, titolo metrico 24000 (titolo canapiero 40)	69,65	78,60	81,75
Tipo 5. — Filato di lino lungo tiglio, titolo metrico 27000 (titolo canapiero 45)	75,05	84,55	87,90
Tipo 6. — Filato di lino lungo tiglio, titolo metrico 30000 (titolo canapiero 50)	75,90	85,45	88,85
Tipo 7. — Filato di lino lungo tiglio, titolo metrico 35000 (titolo canapiero 60)	82,45	92,65	96,35
Tipo 8. — Filato di stoppa di lino agricolo, titolo metrico 10000 (titolo canapiero 16)	42,70	48,95	51 —
Tipo 9. — Filato di stoppa di lino agricolo, titolo metrico 12000 (titolo canapiero 20)	45,10	51,60	53,75
Tipo 10. — Filato di stoppa di lino agricolo, titolo metrico 15000 (titolo canapiero 25)	50,35	57,35	59,75
Tipo 11. — Filato di stoppa di lino agricolo, titolo metrico 18000 (titolo canapiero 30)	57,35	65,05	67,70

Note:

1) *Lo stigliato di lino lungo tiglio* deve essere venduto al prezzo massimo di L. 30 al kg. franco stabilimento stigliatura.

2) *Le stoppe di lino di stigliatura* devono essere vendute al prezzo massimo di L. 13,50 al kg. franco stabilimento stigliatura.

(2995)

Riassunto del provvedimento P. 830 del 26 settembre 1943 relativo ai prezzi dei cementi

A parziale modifica del provvedimento P. 782 del 18 agosto 1943, riguardante il prezzo dei leganti idraulici, il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 830 del 26 settembre 1943, ha stabilito come segue i prezzi massimi di vendita dal produttore per i cementi normali, per merce nuda, resa franco fabbrica:

cemento tipo 680: L. 35 per q.le;
cemento tipo 500: L. 30 per q.le;
agglomerante cementizio 350: L. 26 per q.le.

Resta confermato che l'addebito in fattura a compenso delle spese di trasporto è di L. 6 al q.le, per merce spedita in qualsiasi località del Regno franco stazione destino (richiesta dal consumatore) delle FF. SS. o delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo oppure consegnata alla banchina del porto di arrivo, e che l'addebito a carico del compratore per i ritiri diretti dalla fabbrica con propri mezzi di trasporto è di L. 2 al q.le.

Pertanto, i prezzi di vendita al consumatore alle stazioni di arrivo o alla banchina di scarico, anche per quantità inferiori al vagone completo, non dovranno superare i seguenti limiti in tutto il Regno:

L. 41 al q.le per il cemento tipo 680;
L. 36 al q.le per il cemento tipo 500;
L. 31 al q.le per l'agglomeramento cementizio 350.

Vendite dirette dalla fabbrica.

Per i ritiri diretti dalla fabbrica con mezzi di trasporto del compratore, le vendite sono gravate soltanto di L. 2 al quintale a beneficio della Cassa di conguaglio e pertanto saranno applicati i seguenti prezzi:

L. 37 al q.le per il cemento tipo 680;
L. 32 al q.le per il cemento tipo 500;
L. 28 al q.le per l'agglomerato cementizio 350.

Prezzi di minuta vendita dai magazzini dei rivenditori.

I prezzi di vendita dai magazzini dei rivenditori per tutti Comuni del Regno vengono determinati come appresso:

L. 48 al q.le per il cemento tipo 680;
L. 43,50 al q.le per il cemento tipo 500;
L. 39 al q.le per l'agglomerante cementizio 350.

I Consigli provinciali dell'economia potranno ammettere che, per le vendite da magazzino da effettuarsi in località distanti dalla stazione ferroviaria più di 5 km., il rivenditore si rivalga delle spese eccedenti quelle che esso sopporterebbe per la vendita nelle località servite da stazione entro i 5 km.

Restano invariate le disposizioni emanate con la circolare P. 258 del 28 febbraio 1942 relative all'aggiunta per il costo dell'imballaggio, nonchè quelle relative ai prezzi di vendita dal produttore per i leganti speciali.

(2991)

Riassunto del provvedimento P. 827 del 29 settembre 1943, relativo alla modifica P. 713 riguardante tipi e prezzi del cotone idrofilo per medicazioni ed uso comune.

Con provvedimento P. 827 del 29 settembre 1943, a parziale modifica del punto 2 della circolare P. 713, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1943 il Ministero dell'economia corporativa, ferme restando le disposizioni del decreto Ministeriale 21 maggio 1943 ha disposto che le aziende produttrici di cotone idrofilo possano vendere il cotone stesso in balle, anzichè impacchettato, agli enti, ospedali, ecc., che ne facciano loro esplicita richiesta e sempre nei limiti delle quote loro spettanti.

(2997)

Riassunto del provvedimento P. 834 del 4 ottobre 1943 relativo ai prezzi dei prodotti petroliferi

A seguito della soppressione della sovvenzione statale a favore degli importatori di prodotti petroliferi, il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 834 del 4 ottobre 1943 ha aumentato, a decorrere dalle consegne effettuate dal 10 ottobre corrente anno, i prezzi di vendita dei prodotti sottoindicati previsti dai listini attualmente in vigore, delle seguenti aliquote:

a) benzina auto: L. 192,85 al q.le;
b) petrolio raffinato: L. 157,15 al q.le;
c) gasolio: L. 153,40 al q.le;
d) olio combustibile: L. 156,80 al q.le.

Con successivo provvedimento saranno fissate le quote di aumento per gli altri prodotti petroliferi e saranno approvati i nuovi listini dei prezzi di vendita nelle singole località.

(2992)

Riassunto del provvedimento P. 836 del 4 ottobre 1943 relativo al prezzo dello iodio greggio e dei sali derivati

A parziale modifica del listino dei prezzi massimi dei prodotti chimici approvato con provvedimento P. 754 del 12 luglio 1943, il Ministero dell'economia corporativa con provvedimento P. 836 del 4 ottobre 1943 ha fissato su L. 500 per kg. a decorrere dal 30 settembre 1943, il prezzo dello iodio greggio (iodina commerciale 99 %).

In conseguenza, il prezzo dello iodio bisublinato F. U. e quello dello iodoformio F. U. polvere impalpabile e degli altri sali, sono stabiliti come segue:

Iodio bisublinato F. U.:

L. 581 per kg. per 50 kg. e più;
L. 598 per kg. per 12,500 kg. e più;
L. 606 per kg. per 5 kg. e più;
L. 612 per kg. per 1 kg. e più.

Iodoformio F. U. polvere impalpabile:

L. 608 per kg. per 50 kg. e più;
L. 626 per kg. per 12,500 kg. e più;
L. 635 per kg. per 5 kg. e più;
L. 642 per kg. per 1 kg. e più.

Potassio ioduro cristalli F. U.:

L. 473 per kg. per 50 kg. e più;
L. 492 per kg. per 12,500 kg. e più;
L. 497 per kg. per 5 kg. e più;
L. 503 per kg. per 1 kg. e più.

Sodio ioduro (secco) F. U.:

L. 507 per kg. per 50 kg. e più;
L. 522 per kg. per 12.500 kg. e più;
L. 528 per kg. per 5 kg. e più;
L. 534 per kg. per 1 kg. e più.

Con successivo provvedimento saranno precisati i nuovi prezzi di sali minori di iodio e dei prodotti contenenti sali di iodio.

(2994)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) **Elenco n. 19.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37614 — Data: 25 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Belli Alfredo fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 10 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Mastrogiuseppe Giovanni fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 12 — Capitale L. 54.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 586 — Data: 19 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Valeria Giudice fu Antonio Tito — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 %, al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3261 — Data: 13 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Colonnello Lodovico fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1687 Mod. *A* — Data: 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: D'Avanzo Walter di Arturo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato della ricevuta: 268 — Data: 16 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cittadini Olinto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale - Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. *A* - Data: 10 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Trapani Lombardo Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 3437.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 Mod. *A* - Data: 6 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Savona — Intestazione: Bado Elda di Eligio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 10 — Rendita L. 563,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. *A* — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Savona — Intestazione: Cotto Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 59,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 18 settembre 1943

(2918) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di certificati del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

E' stata chiesta la rinnovazione dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

n. 457508, di annue L. 147, intestato alla Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo di Famignicola, frazione di Azzano (Udine);

n. 399250, di annue L. 7, intestato all'Oratorio di S. Pietro di Piagno, rappresentato dalla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Tiezzo, frazione del comune di Azzano (Udine);

n. 33508, di annue L. 217, intestato al comune di Campo Tartano;

n. 461318, di annue L. 42, intestato alla Congregazione di carità di Tartano (Sondrio) per poveri della parrocchia di S. Barnaba;

n. 42279, di annue L. 38,50, intestato al comune di Campo Tartano (Sondrio);

n. 3526, di annue L. 14, intestato alla Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta di Vivaro (Udine);

n. 525499, di annue L. 7, intestato all'Opera vice cura scuola eretta in Vergnasco, comune di Cerrione (Novara);

n. 174215, di annue L. 161, intestato al Canonicato del Capitolo cattedrale di Aquila;

n. 11633, di annue L. 259, intestato alla Confraternita di S. Carlo Grato, in Prarolo (Tortona);

n. 92620, di annue L. 3,50, intestato alla Confraternita di S. Carlo Grato, in Prarolo (Tortona);

n. 98409, di annue L. 483, intestato alla Coadiutoria d'ufficio nella Parrocchia di S. Francesco di Pavia, rappresentata dall'investito pro-tempore;

n. 91997, di annue L. 318,50, intestato al Beneficio parrocchiale sotto il titolo di Maria Vergine del Rosario, in Roppolo Piano (Novara).

Essendo i detti certificati mancanti del mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 ottobre 1943

(2988) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 6 ottobre 1943 - N. 179

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	3,9897
Albania (cambio fisso)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	30,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,28	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	3,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	82,25
Id. 3,50 % (1902)	80 —
Id. 3 % lordo	66 —
Id. 5 % (1935)	63,50
Redimib. 3,50 % (1934)	63 —
Id. 5 % (1936)	71 —
Id. 4,75 % (1924)	494,50
Obblig. Venezie 3,50 %	92 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95,25
Id. 5 % (1944)	94 —
Id. 5 % (1949)	69,25
Id. 5 % (15-2-50)	69,50
Id. 5 % (15-9-50)	69,50
Id. 5 % (15-4-51)	69,50

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.